

---

**ADiM BLOG**  
**Agosto 2022**  
**ANALISI & OPINIONI**

---

*Le proposte di riforma del Codice Frontiere Schengen  
e del Regolamento Eurodac:  
una manovra a tenaglia per la criminalizzazione dei movimenti  
secondari*

*Anna Brambilla*

Avvocata  
ASGI

*Eleonora Celoria*

Dottoranda  
Università degli Studi di Torino

*Parole Chiave*

*Libertà di movimento – Movimenti secondari – Eurodac – Schengen – Frontiere interne*

*Abstract*

*Il Consiglio “Giustizia e affari interni” di giugno 2022 ha reso evidente che gli interessi degli Stati Membri, in materia di immigrazione e asilo, si concentrano soprattutto sulla gestione delle frontiere esterne e sul contrasto ai movimenti secondari dei migranti all’interno dell’area Schengen. Il presente commento ha ad oggetto le proposte di revisione del Regolamento Eurodac e del Codice Frontiere Schengen, su cui il 10 giugno il Consiglio ha adottato il proprio orientamento generale, al fine di*

*promuovere l'avanzamento dei negoziati con il Parlamento UE. Dall'esame di questi testi riaffiora la centralità del tema dei movimenti secondari affrontata secondo un approccio che promuove la criminalizzazione dei richiedenti asilo e la confusione tra gli strumenti dedicati alla gestione dell'asilo e quelli finalizzati al controllo dell'immigrazione irregolare*

## **1. Introduzione**

Il 9 e 10 giugno 2022, nell'ambito del Consiglio "Giustizia e affari interni", i Ministri degli interni degli Stati membri europei hanno raggiunto un **accordo politico su alcuni elementi centrali dell'attuale strategia europea in materia di asilo e immigrazione**. L'intesa giunge dopo mesi di negoziati condotti sotto la guida della Presidenza francese che, sin dall'inizio dei sei mesi a guida francese, **aveva ribadito come tra le proprie priorità** vi fosse quella di rafforzare lo spazio Schengen secondo una politica fondata sull'aumento dei controlli alle frontiere esterne e sul contenimento dei movimenti secondari dei migranti in Europa. La centralità del tema degli spostamenti di cittadini dei Paesi terzi era già emersa durante il precedente semestre a guida slovena, nell'ambito del quale era stato adottato un '**discussion paper**' che presentava i movimenti secondari (includendo quelli di migranti regolari, irregolari e richiedenti asilo) come un pericolo per la sicurezza dell'Unione.

La preoccupazione per gli spostamenti infra-UE dei cittadini non europei è un elemento centrale nell'articolazione delle politiche di asilo e immigrazione dell'UE sin dallo sviluppo della cooperazione intergovernativa su questi temi (**A. DI PASCALE**, 2020) e, soprattutto dopo il 2015, il contrasto ai movimenti secondari è diventato una priorità politica per gli Stati e le istituzioni europee. Non pare quindi casuale che, tra i vari testi legislativi di cui la Commissione europea ha proposto la riforma dopo il 2016, quelle relative al Regolamento Eurodac e al Codice Frontiere Schengen (di seguito CFS) sono state al centro dei negoziati del Consiglio negli ultimi mesi: tanto la Presidenza slovena quanto quella francese hanno agito per individuare più efficaci **strategie di contenimento dei movimenti non autorizzati** e per permettere l'avanzamento della discussione su questi atti.

Il presente commento si concentrerà dunque sulle proposte di revisione del Regolamento Eurodac e del CFS, posto che da entrambi i testi di riforma riemerge la centralità di una questione – quella dei movimenti secondari – che sembrava essere stata parzialmente superata nella gestione della crisi ucraina (**M. SAVINO e F.L. GATTA**).

## **2. La riforma del Codice Frontiere Schengen e la centralità delle misure alternative**

La proposta di revisione del CFS presentata dalla Commissione il 14 dicembre 2021 è funzionale al pieno ripristino del funzionamento dell'area Schengen, pietra angolare dell'intera architettura europea (per un commento, su questo blog, **M. BORRACCETTI**). Le

modifiche proposte, con specifico riguardo alle frontiere interne, paiono riflettere la volontà della Commissione di evitare il più possibile l'introduzione e/o il mantenimento dei controlli alle frontiere, anche a fronte di fenomeni quali i movimenti dei migranti tra i Paesi Europei. Questi spostamenti furono qualificati come una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici già nelle decisioni del Consiglio del 2017 ([decisione di esecuzione 2016/894](#), e successive decisioni [2016/1989](#), [2017/818](#)) recanti raccomandazioni sul ripristino dei controlli alle frontiere interne in ragione degli alti numeri di migranti provenienti dalla Grecia e diretti verso alcuni Stati membri. Secondo la stessa *ratio*, in sede di riforma del CFS, la Commissione ha incluso «una situazione caratterizzata da spostamenti non autorizzati su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne» tra le ipotesi che possono integrare una minaccia per l'ordine pubblico ([proposta di riforma del CFS](#), art. 25 bis, para 1), mentre all'interno dell'orientamento generale del Consiglio l'attenzione viene spostata dal rischio per il funzionamento dello spazio Schengen, al fatto che gli spostamenti possano «mettere a dura prova le risorse e capacità complessive dei servizi nazionali responsabili» ([orientamento generale del Consiglio](#), pag. 33). In ogni caso, l'inclusione del riferimento agli 'spostamenti non autorizzati' (senza che vi sia una distinzione tra migranti regolari o irregolari) tra le maggiori minacce per l'ordine pubblico dello spazio Schengen suona come una nota stonata rispetto al principio generale contenuto al considerando (26) CFS e segna un ulteriore passo avanti nel processo di criminalizzazione dei migranti, amplificato dalla generica sovrapposizione dei movimenti dei cittadini stranieri con la minaccia all'ordine pubblico (sul tema, già [VAN DER WOUDE, 2017](#)).

La stessa logica securitaria soggiace alla scelta compiuta dalla Commissione in sede di proposta di riforma dell'art. 23 CFS, volta ad includere espressamente la lotta «contro il soggiorno irregolare connesso con l'immigrazione irregolare» tra gli obiettivi delle attività di polizia finalizzate a prevenire minacce per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'immigrazione irregolare è consacrata quale una delle principali preoccupazioni che possono giustificare l'intensificarsi di accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine: controlli che non verranno qualificati come controlli di frontiera se attuati con modalità «chiaramente distinte dalle verifiche sistematiche delle persone alle frontiere esterne» ([proposta di riforma del CFS](#), art. 23, para 1, lett.a). Seguendo il [percorso già tracciato a partire dal 2017](#) così, la Commissione europea esorta gli Stati a ricorrere all'operato della polizia per contrastare i movimenti secondari dei migranti, in modo da non compromettere la libertà di circolazione nell'area Schengen. Accanto alla misura alternativa dei controlli di polizia, la proposta del 2021 contiene poi un ulteriore strumento operativo: si tratta del "trasferimento" dello straniero «fermato nelle immediate vicinanze delle frontiere interne» ([proposta di riforma del CFS](#), art. 23 a, e Allegato XII). La proposta non contiene alcuna concreta indicazione di quale zona debba essere ricompresa nello spazio di "immediata vicinanza della frontiera", né di "zona di frontiera", e non è chiaro se la definizione debba essere contenuta nel diritto nazionale (come previsto dall'art. 23 CFS). Le tutele previste per il migrante interessato da questa nuova forma di respingimento paiono irrisorie, e ben inferiori rispetto a quanto disciplinato dalla Direttiva

Rimpatri: ad esempio, non viene menzionato l'obbligo di rispetto del principio di *non-refoulement*, e parimenti sono ridotte le garanzie procedurali in termini di diritto ad un rimedio effettivo (l'impugnazione del provvedimento non ha in nessun caso effetto sospensivo).

A ben vedere, è difficile comprendere se il nuovo meccanismo di trasferimento si qualifichi come *tertium genus* di allontanamento – distinto tanto dal rimpatrio (disposto quando il cittadino straniero si trovi all'interno degli Stati UE) quanto dal respingimento (applicabile in base al CFS soltanto alle frontiere esterne dell'Unione) – o se non sia piuttosto una modalità esecutiva del rimpatrio, al pari della riammissione disposta nell'ambito di accordi di cooperazione bilaterali. In base alla modifica proposta all'art. 6 co 3 della direttiva rimpatri, infatti, gli Stati potranno astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio qualora lo straniero sia ripreso da un altro Stato membro sulla base della nuova procedura – secondo un meccanismo simile a quanto già previsto in caso di intese bilaterali – con il rischio che la situazione individuale del migrante e la potenziale violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalla Carta non vengano adeguatamente esaminate dallo Stato che esegue il trasferimento. Così, se per un verso la riforma del CFS va nella direzione di una gestione dei movimenti secondari entro una cornice normativa europea, per altro verso l'ampia autonomia lasciata agli Stati consentirebbe loro di attivare il meccanismo di respingimento semi-formalizzato *à la carte*, in aggiunta o in alternativa rispetto all'applicazione degli accordi bilaterali (sulla compresenza e intersezione di regimi legali differenziati, V. [APATZIDOU](#), 2022 e [M. WEISSENSTAINER](#), 2022). L'intervento del Consiglio è andato precisamente nella direzione di mantenere il più ampio margine di manovra possibile per gli Stati: da un lato, concepisce la procedura di trasferimento come meramente facoltativa e comunque attivabile in un quadro di 'cooperazione bilaterale' (concetto che consentirebbe agli Stati di muoversi entro uno spazio di cooperazione più ampio); dall'altro lato, le operazioni di riammissione dello straniero su cui gli Stati si accordano nell'ambito di intese bilaterali resterebbero impregiudicate dall'adozione della norma ([orientamento generale del Consiglio](#), pag. 15-16 e 31-33).

Tanto nella proposta della Commissione, quanto nell'orientamento del Consiglio, invece, spicca l'assenza di previsioni volte ad evitare che il meccanismo di trasferimento – potenzialmente lesivo del principio di *non-refoulement* – coinvolga anche i richiedenti protezione internazionale (si veda, ad es. [ECRE](#), [PICUM](#), [BVMN](#) e [ASGI](#)). Tale pericolo è quanto mai attuale, dal momento che fino ad oggi le procedure informali di respingimento alle frontiere interne hanno riguardato anche e soprattutto richiedenti protezione internazionale (si vedano, su questo blog, [BRAMBILLA](#) e [BOVE](#)) e considerato che la proposta non contiene sufficienti garanzie per assicurare che questi soggetti siano adeguatamente tutelati nell'ambito dell'esercizio delle misure alternative proposte dalla riforma del CFS (così anche [V. APATZIDOU](#)). L'inciso introdotto dal Consiglio tra i 'considerando' (relativo al divieto di applicazione della procedura ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Dublino) non pare sufficiente a fugare il dubbio che l'approccio delle istituzioni europee vada nel senso di intervenire attraverso una modifica del CFS per limitare i movimenti secondari dei 'migranti', soprassedendo al distinto regime applicabile tra regolari

(compresi i richiedenti protezione) e irregolari. Sia il nuovo meccanismo di ‘trasferimento’ introdotto dalla Commissione (art. 23 bis della proposta) che soprattutto il riferimento agli ‘spostamenti non autorizzati’ dei migranti all’interno dell’area Schengen (di cui all’art. 25 bis della proposta) giocano su una confusione – e implicita sovrapposizione – tra richiedenti protezione internazionale e migranti rimpatriandi in quanto irregolari, riconfigurando una unica categoria di ‘crimmigrant other’ ([VAN DER WOUDE, 2020](#)), i cui diritti fondamentali (primo tra tutti, il diritto al *non-refoulement*) paiono recessivi rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e del funzionamento dell’area Schengen.

### **3. La riforma di Eurodac e il tentativo di contrasto dei movimenti secondari**

La tendenza alla progressiva sovrapposizione tra richiedenti asilo e migranti irregolari è alla base anche della riforma del Regolamento Eurodac. La sua trasformazione da *database* biometrico per la gestione dell’asilo a sistema di interoperabilità per un controllo della mobilità anche a supporto dei rimpatri ([K. STRAK, 2018](#)) ha portato diversi autori a guardare al nuovo sistema Eurodac come ad un tassello centrale della politica di criminalizzazione dei migranti e dei richiedenti asilo, tanto da parlare di processo di “crimmigration” (si veda tra gli altri [B. MENEZES QUEIROZ, 2019](#); [A. AMELUNG, 2021](#)).

La riforma del Regolamento Eurodac muove i suoi passi dal percorso avviato durante la precedente legislatura e il testo presentato dalla Commissione nel 2020 deve essere letto unitamente a quello del 2016 e alle modifiche successivamente proposte (in particolare si vedano i documenti adottati durante la Presidenza slovena del Consiglio UE e durante la Presidenza francese). Nonostante i molteplici interventi e sebbene si sia in presenza di un testo ancora provvisorio, le finalità della riforma appaiono sufficientemente chiare e fin dalla lettura dei considerando e dei primi articoli è possibile comprendere come lo scopo principale sia quello di ampliare lo scopo del Regolamento per raggiungere molteplici obiettivi: consentire un più efficace contrasto ai movimenti non autorizzati di migranti; raccogliere un maggior numero di dati; facilitare l’utilizzo di Eurodac non solo nelle procedure di asilo ma anche in quelle di rimpatrio e reinsediamento; garantire l’interoperabilità con le altre banche dati europee.

A mutare è l’intera architettura del sistema e soprattutto, come già evidenziato, la tipologia di dati raccolti e di soggetti “indagati”. Attualmente infatti il sistema Eurodac prevede il rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita delle persone di età non inferiore a 14 anni appartenenti a determinate categorie – richiedenti protezione internazionale, cittadini di Stati terzi fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna e, a certe condizioni, cittadini di Stati terzi fermati in condizioni di soggiorno irregolare – e la registrazione nella banca dati Eurodac solo dei dati relativi alle impronte digitali, allo Stato membro d’origine, al sesso della persona e altre informazioni utili a verificare se le sue impronte sono presenti o meno nel Sistema. L’ottenimento di un riscontro (*hit*) positivo

permette poi di risalire ai dati anagrafici della persona, e quindi alla sua identità, attraverso la rete Dublinet.

La nuova proposta prevede il rilevamento dei dati biometrici di tutte le persone di età superiore ai sei anni rientranti, oltre che nelle categorie sopra menzionate, anche in due nuove categorie: a) quella delle persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (che saranno quindi distinte da quelle fermate in relazione all'attraversamento irregolare); e b) quella dei beneficiari di protezione temporanea (ad eccezione delle persone sfollate a causa della guerra in Ucraina). A variare è inoltre la tipologia di dati rilevati; la riforma prevede infatti la registrazione oltre che delle impronte digitali e dell'immagine del viso anche di: nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità e ulteriori informazioni quali quelle relative all'adesione a programmi di rimpatrio, all'allontanamento dal territorio nazionale e agli esiti dei controlli di sicurezza effettuati (e quindi all'esistenza di una possibile allerta per la sicurezza nazionale). Tali dati saranno registrati oltre che direttamente nella banca dati Eurodac anche nel cd. CIR (archivio comune di dati di identità) istituito dal Regolamento UE 2019/818. La proposta di riforma è strutturata infatti anche per consentire al sistema Eurodac di funzionare pienamente nell'ambito del quadro per l'interoperabilità (Regolamento (UE) 2019/817 e Regolamento UE 2019/818) tra i sistemi di informazione dell'UE. La trasformazione di Eurodac da strumento per la gestione dell'asilo e determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda a *database* a fine investigativi (V. FERRARIS, 2017), utile a tracciare il movimento di qualsiasi persona che fa ingresso nello spazio UE, verrà resa possibile anche dalle nuove modalità di registrazione ed elaborazione dei dati. Sarà così possibile collegare in un'unica sequenza tutte le serie di dati dell'Eurodac riferiti ad una singola persona, indipendentemente dalla loro categoria (illustrazione dettagliata delle disposizioni art. 4 par. 6 proposta Commissione 2020, p. 11).

La capacità degli Stati membri e delle istituzioni europee di rilevare e, conseguentemente, agire al fine di contrastare i movimenti secondari saranno amplificate non solo dalle nuove modalità di registrazione dei dati sopra esaminate ma da altre modifiche riguardanti la rilevazione e conservazione dei dati biometrici dei cittadini di Stati terzi fermati in condizione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro, e la conservazione dei dati dei cittadini di Stati terzi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna. Infatti, ad oggi, gli Stati hanno solo la facoltà – e non l'obbligo – di trasmettere al Sistema centrale i dati relativi alle impronte dei cittadini stranieri soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro, prevista all'unico fine di verificare la precedente presentazione di una domanda di protezione internazionale in altro Stato membro (art. 17 Regolamento Eurodac). La riforma, invece, prevede non solo l'obbligo di trasmissione ma anche la registrazione di tali dati per un periodo di cinque anni. Analogamente, il periodo di conservazione dei dati dei cittadini di Stati terzi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna passerà da diciotto mesi a cinque anni.

Le novità introdotte sollevano forti preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze sul piano dei diritti fondamentali soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati personali,

la tutela della vita privata e i diritti dei minori. Nemmeno i miglioramenti relativi al diritto di informazione sembrano essere sufficienti a controbilanciare i rischi derivanti dalle altre modifiche, anche in ragione della possibilità che dati già raccolti in precedenza nel sistema Eurodac vengano utilizzati per fini diversi da quelli originari senza un'opportuna informativa alla persona interessata (ECRE Working Paper - N. VAVOULA, 2020). In generale, le criticità già espresse dal Garante Europeo per i Dati Personali relativamente alla riforma Eurodac del 2013 riguardo all'accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e di Europol, rischiano di essere ulteriormente accentuate, considerato soprattutto il ruolo di Frontex che potrà agire grazie all'interoperabilità tra le banche dati (S. CARRERA, M. STEFAN, R. CORTINOVIS, N. CHUN LUK, 2019). La nuova riforma permetterà di creare un "sistema di difesa della Fortezza Europa" che tratterà gli spostamenti dei cittadini di Stati terzi ancora prima dell'ingresso nel territorio dell'Unione Europea, chiudendo ogni possibile via d'accesso a movimenti considerati non autorizzati, ed espanderà in modo del tutto sproporzionato il controllo dello Stato su migranti e richiedenti asilo.

## 5. Conclusioni

Mentre, nel corso degli ultimi mesi, avanzavano i negoziati all'interno del Consiglio sulle proposte di riforma qui presentate, l'aggressione militare russa all'Ucraina e lo scoppio della guerra costringevano milioni di persone a fuggire dal Paese, provocando il più rapido e ingente movimento di rifugiati in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. In 5 mesi (i dati qui riportati sono aggiornati a luglio 2022) oltre 7 milioni di persone, tra le quali quasi 2 milioni di cittadini non ucraini, hanno attraversato i confini esterni dell'Unione e circa quattro milioni di persone hanno fatto richiesta di protezione temporanea. Benché un alto numero di rifugiati si sia fermato in Polonia, centinaia di migliaia di persone si sono spostate in tutta Europa. Soltanto i confini interni italiani sono stati interessati da circa 156 mila passaggi di cittadini in fuga dall'Ucraina, che con alta probabilità avevano legami familiari, sociali o culturali con il nostro Paese. Uno degli elementi chiave dell'approccio europeo alla crisi ucraina è stato infatti quello della libertà per le persone in fuga di scegliere lo Stato membro in cui presentare istanza di protezione temporanea, e la libertà di muoversi anche in seguito al riconoscimento della protezione. Benché lo spostamento dei cittadini ucraini all'interno dell'UE fosse agevolato dall'inclusione dell'Ucraina tra i Paesi in esenzione visto, la scelta politica operata dagli Stati è stata netta, dal momento che nella decisione di esecuzione del Consiglio sull'attivazione della protezione si legge che le persone in fuga dall'Ucraina «possono scegliere lo Stato membro in cui intendono godere dei diritti connessi alla protezione temporanea e raggiungere i familiari e gli amici attraverso le importanti reti delle diaspore attualmente esistenti in tutta l'Unione».

Come evidenziato da Di Pascale, si è sostanzialmente stabilito un meccanismo di redistribuzione *de facto*, nell'ottica di garantire «l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati Membri»

(sul punto anche [D. THYM](#)), sulla base del criterio della libera scelta che riflette la sussistenza di legami familiari e culturali delle persone interessate. L'approccio seguito per la crisi ucraina era, in parte, stato incluso nel modello proposto nel 2017 dal Parlamento europeo per la revisione del Regolamento Dublino che, ormai, appare un lontano miraggio. Nella nuova proposta di [riforma di Dublino del 2020](#) – da cui emerge ancora una volta la preoccupazione di evitare i movimenti secondari – non vi è invece alcun riferimento alla libera scelta dei richiedenti e a considerazioni incentrate sui loro legami socio culturali (per un commento: [E. Maiani](#)). Allo stesso modo, le conclusioni del Consiglio GAI del 9 e 10 in materia di immigrazione lasciano intuire che l'orientamento restrittivo e repressivo affermatosi negli ultimi vent'anni in materia di politiche migratorie non verrà probabilmente intaccato pur a fronte del fatto che gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone in uscita dall'Ucraina, affiancati anche da "[back-and-forth movements](#)" (movimenti avanti e indietro) e da [rientri in Ucraina](#), non si sono – a distanza di sei mesi dall'inizio della guerra - dimostrati un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica all'interno della UE. Sembra invece di poter concludere che lo spazio Schengen si riconfermi così uno spazio di «differential and unequal mobility rights» (M. WEISSENSTAINER, 2022), all'interno del quale viene operata una differenziazione non soltanto tra cittadini europei e non, ma anche tra gli stessi cittadini di Stati terzi secondo una gerarchia di 'meritevolezza' in base alla quale alcuni movimenti, effettuati sulla base di una libera scelta vengono autorizzati e altri sono invece criminalizzati e affrontati con logiche securitarie e di deterrenza.

## APPROFONDIMENTI

### Dottrina

N. AMELUNG, *"Crimmigration Control" across Borders: The Convergence of Migration and Crime Control through Transnational Biometric Databases*, in *Historical Social Research*, n. 3/2021, pp. 46 ss.

V. APATZIDOU, *Schengen Reform: 'Alternatives' to Border Controls to Curb 'Secondary Movements'*, in *European Papers, Insight*, n. 2(7), 2022, pp. 573 ss.

S. CARRERA, M. STEFAN, R. CORTINOVIS, N. CHUN LUK, *When mobility is not a choice. Problematising asylum seekers' secondary movements and their criminalisation in the EU*, in *CEPS Paper in Liberty and Security in Europe*, n. 2/2019.

A. DI PASCALE, *Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne e esterne nel diritto dell'UE*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2020, pp. 1 ss.

V. FERRARIS, *Eurodac e i limiti della legge: quando il diritto alla protezione dei dati personali non esiste*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2017, pp. 1 ss.

S. MANTU, *Schengen, Free Movement and Crises: Links, Effects and Challenges*, in *European Journal of Migration and Law*, vol. 23/2021, pp. 377 ss.



B. MENEZES QUEIROZ, *The Impact of EURODAC in EU Migration Law: The Era of Crimmigration?*, in *Market and Competition Law Review*, 2019, pp. 157 ss.

K. STRĄK, *Eurodac as an Instrument of the EU Return Policy*, in *Polish Review of International and European Law*, vol. 7/2018, pp. 41 ss.

M. WEISSENSTAINER, *Cross-border police cooperation and 'secondary movements': on reconfigurations in enforcing differential mobility rights within the spatial-legal Schengen space*, in *Utrecht Law Review*, n. 17(4), 2022, pp. 73 ss.

M. VAN DER WOUDE, *The Crimmigrant 'Other' at Europe's Intra-Schengen Borders*, in M. Jesse (a cura di) *European Societies, Migration and the Law*, Cambridge, 2020, pp. 62 ss.

N. VAVOULA, *ECRE Working Paper: Transforming Eurodac from 2016 to the New Pact: From the Dublin System's Sidekick to a Database in Support of EU Policies on Asylum, Resettlement and Irregular Migration*, in *ECRE Weekly Bulletin*, 2020.

**Per citare questo contributo:** A. BRAMBILLA, E. CELORIA, *La criminalizzazione dei movimenti secondari nelle proposte di riforma del Codice Frontiere Schengen e del Regolamento Eurodac*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, agosto 2022.